



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PERENNI NEL CIMITERO COMUNALE DI SOMMA VESUVIANA

Art. 1 Stipula del contratto

1. La fornitura del servizio è prestata previa stipula di apposito contratto di fornitura da parte di un soggetto interessato, il quale risulti a tutti gli effetti obbligato unico al versamento delle somme stabilite.
2. il contratto deve contenere i seguenti elementi:
 - Durata del contratto;
 - Dati anagrafici del contraente;
 - Recapito al quale inviare eventuali fatture di pagamento ed eventuali comunicazioni;
 - Oggetto della fornitura;
 - Collocazione del punto luce
 - Diritti ed oneri contrattuali che l'utente è tenuto a versare;
 - Accettazione esplicita delle presenti condizioni generali di contratto;

Art. 2 Durata del contratto

1. La durata del contratto è stabilita fino al distacco a seguito di disdetta;

Art. 3 Modalità di versamento del canone

1. Il canone viene versato in annualità anticipate e riscosso mediante apposito bollettino di pagamento.

Art. 4 inadempienze contrattuali

1. E' data facoltà dell'Ufficio Cimitero provvedere al distacco del servizio in caso di inadempienze del contraente o altro evento incorso: in tale caso il canone relativo al servizio sarà dovuto proporzionalmente fino alla durata del distacco.
2. Nel caso in cui il versamento del canone non venisse effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine, l'Amministrazione provvede, senza preavviso, al distacco del servizio di illuminazione. Il ripristino del servizio può essere effettuato solo in caso di versamento delle morosità arretrate e del diritto di ripristino nella misura vigente appositamente prevista..
3. E' consentito ad altro soggetto avente titolo di stipulare un altro contratto di fornitura per lo stesso punto d'illuminazione, distaccato per morosità, dietro accollo delle morosità arretrate.

Art. 5 Accettazione delle condizioni generali del contratto

1. Con la stipula del contratto di fornitura è implicitamente intesa l'accettazione delle presenti condizioni generali di esso.

Art. 6 Esecuzione degli impianti

1. L'allaccio del servizio è effettuato esclusivamente da personale appositamente incaricato dal Comune; l'impianto prevede la fornitura del portalampe e l'esecuzione della condotta elettrica, il punto luce.
2. Il portalampe è acquistato dal contraente ed installato dal personale incaricato del Comune e deve avere elementi decorativi conformi all'ambiente; è facoltà dell'Amministrazione richiedere il cambio degli elementi decorativi qualora non

corrispondenti agli elementi previsti.

3. La manutenzione degli impianti è a cura del Comune di Somma Vesuviana che garantirà il funzionamento dell'impianto fino al portalampada e curerà la sostituzione la sostituzione delle lampade qualora non fossero funzionanti.

Art. 7 Responsabilità degli impianti

1. In caso di eventuali guasti, manomissioni, furti, rotture, etc., che si dovessero verificare nel proprio impianto, l'utente è tenuto a darne immediato avviso all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà alle riparazioni del solo impianto. .

Art. 8 Somministrazione della fornitura

1. Il servizio di illuminazione è fornito in corrispondenza di loculi, tombe, loculi ossari, colombari, cappelle.
2. In concomitanza del punto luce è garantita una potenza di 3w.

Art. 9 Interruzioni del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo (giorno e notte). L'Amministrazione Comunale può interrompere il servizio qualora le esigenze di carattere tecnico o di altro genere lo rendessero necessario.
2. Nel caso in cui si verifichi un'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica per i motivi sopra detti o per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, gli utenti non hanno diritto né al risarcimento, né al rimborso del canone pagato.
3. L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per interruzione o danni che dovessero interrompere il servizio, compreso l'asporto di lampade votive, causato da terzi.

Art. 10 Divieti

1. E' assolutamente vietato manomettere l'impianto, asportare, sostituire lampade, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare corrente elettrica o comunque apportare modifiche all'impianto esistente.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento danni, fatta salva ogni altra azione civile e penale.